

COMUNICATO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini del 20.3.2025 di cui al procedimento n. 5/2025 adottato nei confronti del sig. Edoardo TROBEC, avente ad oggetto le seguenti condotte e per le seguenti violazioni:

- *“perché in qualità di Vice Presidente del Comitato Regionale FVG, quindi eletto ad una carica territoriale, contravveniva al divieto previsto nell'art. 26 del Regolamento Organico della FGI al punto 3 esercitando la funzione di Ufficiale di Gara nelle gare del campionato individuale allieve – Gold, A1-A2 e A3-A4-A5, (l'eletto ad una carica nazionale o territoriale e l'incaricato ad una funzione di Organo nazionale o territoriale, che sia ufficiale di gara internazionale, nazionale o regionale: (- omissis) - non può esercitare l'attività di ufficiale di gara in manifestazioni agonistiche nazionali e regionali.) In Trieste il 15 febbraio 2025”;*

- **Norme violate:** *violazione dell'art 2 del Regolamento di Giustizia in relazione all'art 26 del regolamento Organico della FGI.*

– vista la richiesta di applicazione della sanzione senza incolpazione ex art. 85 del Regolamento Giustizia e Disciplina FGI;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:

• ammonizione per il sig. Edoardo TROBEC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Pubblicato il 16.6.2025

F.to Il Segretario degli Organi di Giustizia FGI

Avv. Gregorio Stanizzi

Prot. _____

Roma, _____